



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott. Anna Bellesi	Giudice Relatore
dott. Silvia Giani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **65220/2014** promossa da:

BALDINI & CASTOLDI S.r.l. (C.F. 08218010968), con il patrocinio dell'avv. Paola Pagini, presso il cui studio, in Via Chiossetto, 18 Milano, è elettivamente domiciliata, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione

ATTRICE-OPPONENTE

contro

LAURA MARIA GRAZIA SGARIOTO (C.F. SGRLMR70E59C31I), con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Badalucco e dell'avv. Maria Giovanna Cleva, presso il cui studio, in Via Rontgen, 18, Milano è elettivamente domiciliata, per delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTA-OPPOSTA

CONCLUSIONI**ATTRICE-OPPONENTE:**

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, così decidere:

nel merito: (i) previo accertamento che, per le ragioni di cui in narrativa, nulla è

dovuto da parte della Baldini & Castoldi S.r.l. alla sig.ra Laura Maria Grazia Sgarioto in virtù del contratto di traduzione da questa stipulato con la società Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.a. in data 10 gennaio 2011, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 25069/2014 - R.G. 38389/14 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 15 luglio 2014 e notificato in data 5 settembre 2014; (ii) (conseguentemente) ordinare all’opposta sig.ra Sgarioto la restituzione di tutte le somme corrisposte e pagate da Baldini & Castoldi S.r.l. in corso di causa in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 25069/2014 Trib. Milano (€ 17.935,66 a titolo di capitale, interessi, spese e compensi; € 416,75 per imposta di registro);

in ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Salvis iuribus.”

CONVENUTA-OPPOSTA

“In principalità, rigettare l’avversaria opposizione confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto

- In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque BALDINI E CASTOLDI S.R.L. a pagare alla traduttrice D.ssa Sgarioto quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa, quale corrispettivo del godimento e dell’utilizzo della traduzione del “Libro di Memorie” dell’autore Peter Nadas in formato e.book per piattaforme digitali quali kindle, kobo, ebook reader ecc;

- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

Ragioni della decisione

La Baldini & Castoldi S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 9 luglio 2014, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della ricorrente Laura Maria Grazia Sgarioto, la somma di € 14.041,50, oltre interessi legali e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per la traduzione dall'ungherese all'italiano dell'opera intitolata "Libro di memorie" di Peter Nadas.

L'opponente, in particolare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che il contratto in forza del quale viene preteso il pagamento oggetto del ricorso è stato stipulato con Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.a., società la cui azienda è condotta in affitto dalla Baldini & Castoldi.

Pertanto, reputando inapplicabili al caso di specie le norme contenute negli artt.2558 e 2560 c.c., la Baldini & Castoldi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Laura Maria Grazia Sgarioto si è costituita, contestando gli assunti della controparte.

Sostiene infatti la convenuta opposta che il proprio credito trae origine dal contratto stipulato in data 10 gennaio 2011 tra la stessa Sgarioto e la Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.a., la quale ha pagato, in data 14 febbraio 2013, il solo importo di € 1.700,00 sul maggior importo convenuto a titolo di corrispettivo, pari a € 15.741,50.

Nel momento in cui venne stipulato il contratto di affitto di azienda, il 15 maggio 2013, rileva la convenuta, la Baldini & Castoldi subentrò automaticamente, ai sensi dell'art.2558 c.c., alla Baldini Castoldi Dalai Editore.

La stessa precisa inoltre di non aver agito ai sensi dell'art.2560 c.c. e chiarisce che, in ogni caso, il contratto di traduzione stipulato non ha esaurito i propri effetti, poiché è stata prevista una durata di venti anni dalla pubblicazione dell'opera tradotta ed è stata prevista, altresì, una serie di obblighi reciproci delle parti, quali la garanzia di pacifico godimento dell'opera, l'obbligo di citazione del nome e la prelazione da accordarsi alla casa editrice dopo la scadenza del termine ventennale.

Tali circostanze rendono evidente, ad avviso della convenuta, che il contratto sinallagmatico, al momento della stipula del contratto di affitto, era in corso, tanto più

che la stessa Baldini & Castoldi Dalai, nel febbraio 2014, utilizzò la traduzione della Sgarioto in occasione della commercializzazione della versione e-book dell'opera "Libro di memorie".

Tali circostanze basterebbero ad escludere che il contratto stipulato tra la Baldini Castoldi Dalai Editore e Sgarioto possa essere considerato un contratto a carattere personale, escluso, come tale, dall'automatica successione regolata dall'art.2558 c.c.

La convenuta opposta rileva poi che erroneamente l'opponente sostiene di essere subentrata nel contratto di edizione con l'autore ungherese Peter Nadas, ma non in quello di traduzione stipulato con Laura Sgarioto.

A tal proposito, la Baldini & Castoldi osserva infatti che il subentro, nel caso dello scrittore ungherese, è avvenuto per espressa pattuizione tra le parti anche ai sensi dell'art.132 della legge sul diritto d'autore, perché tale contratto era inserito nell'elenco dei contratti ceduti, come risulta dall'allegato B al contratto di affitto di azienda, mentre il contratto di edizione di traduzione con la signora Sgarioto non è compreso nel predetto allegato B.

Detta circostanza, tuttavia, è contestata dalla convenuta opposta, sull'assunto che l'art.2558 c.c. prevede, come effetto naturale ed automatico della fattispecie traslativa, la successione dell'acquirente in tutti i rapporti contrattuali derivanti da negozi a prestazioni corrispettive inerenti alla gestione aziendale e che non abbiano carattere personale.

Inoltre, rileva Laura Sgarioto, nel contratto di edizione di traduzione, all'art.1, era prevista la facoltà della casa editrice di cedere a terzi la traduzione: pertanto il consenso della traduttrice alla cessione della traduzione è stato espressamente manifestato, anche ai sensi dell'art.132 l.d.a.

Per le ragioni che precedono, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.

L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.

Questione dirimente, ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto di credito vantato dalla convenuta opposta nei confronti della Baldini & Castoldi, è quella relativa alla identificazione della natura del contratto stipulato tra Laura Maria Grazia Sgarioto e Baldini Castoldi Dalai Editore.

Occorre infatti chiarire preliminarmente se tale contratto debba essere qualificato come contratto di edizione-traduzione oppure come semplice contratto di prestazione d'opera. Nel primo caso, come è noto, il traduttore cede all'editore il diritto di sfruttamento economico del proprio diritto d'autore per un determinato periodo (20 anni), mentre nel contratto di prestazione d'opera l'editore remunera semplicemente la controparte per l'opera di traduzione.

Il contratto di edizione-traduzione, previsto dall'art.130 della legge sul diritto d'autore, costituisce una sottocategoria del tipico contratto di edizione ed ha per oggetto la pubblicazione dell'opera, laddove il contratto di prestazione d'opera della traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente dal fatto che l'opera tradotta venga poi pubblicata e commercializzata.

Il contratto di prestazione d'opera di traduzione è infatti utilizzato soprattutto per traduzioni tecniche, che non comportano un'attività propriamente creativa. Con tali contratti si remunera la traduzione di un testo tecnico (istruzioni, documenti, atti, etc...), la cui "messa in circolazione" senza consenso dell'autore non integra violazione di *copyright* (visto che sulla traduzione tecnica, non creativa, il diritto d'autore non sorge nemmeno).

Viceversa, nel caso di traduzione creativa, come quella di un libro, la stessa è necessariamente coperta da *copyright*.

Nel caso in cui Baldini Castoldi Dalai Editore avesse inteso stipulare un contratto di mera prestazione d'opera di traduzione con Sgarioto, essa avrebbe quindi

successivamente dovuto firmare un secondo contratto (di cessione dei diritti d'autore) per poter pubblicare e commercializzare l'opera.

Il fatto che la pubblicazione sia avvenuta senza la stipula di un siffatto secondo contratto, parrebbe evidenziare che lo stesso editore avesse coscienza del fatto che col contratto di traduzione egli aveva già ottenuto anche la titolarità del diritto di sfruttare il *copyright* per 20 anni.

Sembra quindi più corretto ritenere che il contratto in questione debba qualificarsi come contratto di edizione-traduzione, il quale è necessariamente un contratto di durata ed a prestazioni continuative e, come tale, ancora in corso di esecuzione al momento della stipulazione del contratto di affitto d'azienda.

Non potrebbe condurre a conclusioni diverse la circostanza che le parti avessero convenuto un pagamento a stralcio.

Infatti, nel contratto di edizione, ai sensi del citato art.130 l.d.a., *“il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti”*, tuttavia, lo stesso articolo, relativamente ad alcune edizioni, fra le quali quelle di traduzioni, statuisce che il compenso *“può essere rappresentato da una somma a stralcio”*.

È vero che il contratto oggetto di causa non ha per oggetto *“la pubblicazione dell'opera tradotta”*, tanto che nell'accordo sottoscritto non vi è alcuna indicazione che l'opera sarà sicuramente pubblicata ed il compenso è dovuto alla traduttrice indipendentemente dalla circostanza che la traduzione venga poi pubblicata o meno e non è in alcun modo correlato al numero di copie vendute.

Tuttavia tali statuizioni, caratteristiche del contratto di prestazione d'opera, vengono integrate con la previsione che la traduttrice, che *“dichiara di essere l'unica autrice della traduzione e garantisce all'editore la proprietà, l'originalità e la piena disponibilità dell'opera assicurandone il pacifico godimento”* si vincola ad un accordo che ha la durata di *“venti anni dalla pubblicazione”* (doc. 1a di parte convenuta).

Proprio in forza di tale previsione, alcuni anni più tardi, nel febbraio del 2014, Baldini & Castoldi ha pubblicato e commercializzato la versione e-book, sfruttando i diritti di utilizzazione economica in precedenza ceduti alla Baldini Castoldi Dalai Editore da Laura Maria Grazia Sgarioto.

Se si dovesse ritenere che il contratto tra quest'ultima e Baldini Castoldi Dalai Editore sia un contratto di mera prestazione d'opera, Baldini & Castoldi non avrebbe avuto il diritto di pubblicare la traduzione.

Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi applicabile la norma contenuta nell'art.2558 c.c. che prevede che, se non è stato pattuito diversamente, l'acquirente, così come l'affittuario dell'azienda, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Per completezza, poiché l'opponente sostiene che il contratto stipulato tra Baldini Castoldi Dalai Editore e Laura Maria Grazia Sgarioto ha carattere personale, va detto che la prestazione oggetto del contratto medesimo non può ritenersi infungibile e che, comunque, nel contratto di edizione-traduzione, all'art.1, è prevista anche la facoltà della casa editrice di cedere a terzi la traduzione, laddove si legge che l'editore è *“il titolare unico di tutti i diritti e in particolare della facoltà di pubblicare o non pubblicare, utilizzare, cedere la traduzione”*.

Tale previsione costituisce indubbiamente manifestazione della volontà della traduttrice di prestare il consenso anche alla cessione della traduzione.

Alla luce delle motivazioni che precedono, l'opponente deve ritenersi tenuta, nei confronti di Laura Maria Grazia Sgarioto, al pagamento della somma di € 14.041,50 indicata nel decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione va pertanto respinta, mentre va confermato il decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.

Quanto alla domanda formulata dalla convenuta opposta ai sensi dell'art.96 c.p.c., si osserva che non sono emersi elementi per ritenere sussistente la mala fede dell'opponente.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.

Così deciso in Milano, 24 novembre 2016

Il Giudice estensore

Anna Bellesi

Il Presidente

Claudio Marangoni